

# UCAS al lavoro per le caldaie a condensazione e le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico

Alfredo Marrocchelli - Professionista

L'UCAS, Ufficio Complicazione Affari Semplici, non ha voluto chiudere il 2017 senza lasciare un bel regalo ai malcapitati cittadini italiani: questo non gradito omaggio è rinvenibile nel mostruoso provvedimento della legge di bilancio 2018, pubblicata sul S.O. n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302, del 29 dicembre 2017.

Perché l'aggettivo mostruoso? Perché la legge di bilancio è costituita da una Parte I, con un solo articolo ma ben 1181 commi e da una Parte II, articoli da 2 a 19, per un totale delle due parti di 149 pagine, in formato A4, a doppia colonna. E mostruoso anche perché seguono 184 pagine di allegati in formato A4 e, per la completa applicazione della legge, sono richiesti 150 decreti applicativi<sup>1</sup>.

In questa nota, sia per le limitate capacità di chi scrive sia per non torturare oltre il lecito il lettore, mi limiterò a commentare una parte delle ventisette righe dell'art. 1, comma 3, allinea a), sottoparagrafo 2); queste disposizioni riguardano, in buona sostanza, la possibilità, per l'anno 2018, di chiedere la detrazione fiscale per risparmio energetico nel caso di installazione di una caldaia a condensazione al posto della vecchia caldaia esistente.

---

<sup>1</sup>E. Marro, *Una crisi e troppi silenzi*, Corriere della Sera, 6 maggio 2018.

La nuova norma ha voluto introdurre, in modo davvero molto confuso, le seguenti novità:

- nessuna detrazione possibile per le caldaie a condensazione con classe di efficienza inferiore alla A;
- una detrazione limitata al 50 % per le caldaie con classe di efficienza uguale ad A;
- una detrazione al 65 % (cioè piena, come era previsto in passato) per le caldaie di classe A dotate anche di sistemi di termoregolazione avanzata.

A parere di chi scrive tutti e i tre casi sopra riportati sono da riferire solo alle caldaie a condensazione con potenza termica utile minore o uguale di 70 kW: è quello che qui di seguito cercheremo di chiarire.

Il box posto a lato riporta, il testo letterale, della disposizione di legge per quanto riguarda le caldaie a condensazione; si possono fare le seguenti osservazioni:

1. tutto l'articolo di legge fa riferimento alla classe di prodotto prevista nel Regolamento delegato (UE) n. 811/2013, del 18 febbraio 2013; in tale regolamento, all'art. 1, Oggetto e campo di applicazione, al comma 1, si afferma che Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di etichettatura energetica e di fornitura di informazioni di prodotti supplementari per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale di  $\leq 70$  kW;
2. si fa riferimento alla installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C207/02.

Vediamo di approfondire meglio la situazione.



**Estratto da  
Legge 27 dicembre 2017, n. 205  
Art. 1, comma 3,**

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione »



Il Regolamento delegato (UE) n. 811/2013, del 18 febbraio 2013, introduce l'etichettatura energetica delle caldaie ma solo per potenze nominali minori o uguali a 70 kW; è in questo provvedimento che, con l'Allegato II, si indicano i valori di riferimento delle classi di efficienza energetica, dalla G (la peggiore) alla A+++ (la migliore); per esempio, la classe A implica una efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente,  $\eta_s$ , maggiore o uguale al 90 % e minore del 98 %.

Tale classificazione, proprio per il campo di applicazione limitato del regolamento 811/2013, non può mai essere estesa ad apparecchi con potenza nominale maggiore di 70 kW.

È quindi chiaro che nei provvedimenti dell'UE non esiste un possibile riferimento della classe di efficienza energetica per le caldaie con potenza nominale maggiore di 70 kW e, quindi, il testo della legge di bilancio, che stiamo commentando, non può che



essere interpretato come qui si suggerisce.

I sistemi di termoregolazione evoluti citati nella Comunicazione della Commissione 2014/C207/02 (di tipo V, VI e VIII) sono destinati, in pratica, solo agli impianti di riscaldamento autonomi: se non si applicherà la corretta interpretazione della norma di legge, quella qui illustrata, e cioè solo con riferimento alle caldaie a condensazione con potenza  $\leq$  di 70 kW, si arriverebbe alla conclusione che nessun impianto centralizzato di riscaldamento possa usufruire della detrazione piena del 65 %. La detrazione per risparmio energetico sarebbe quindi minore proprio per gli impianti con le caldaie che consumano più energia e per i quali i risparmi di energia prevedibili sono più elevati, così travisando completamente gli obiettivi della originale Legge 296/2006.

Per chiarire ancora meglio ricordiamo che il Regolamento (UE) 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013 (mai citato nella legge di bilancio e che riguarda disposizioni in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti) recita:

Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e/o alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti aventi una potenza termica nominale di  $\leq$  400 kW.

Vale qui evidenziare come nell'ambito delle caldaie questo regolamento 813/2013 non stabilisca alcuna classe di efficienza energetica e, anzi, a riprova di quanto affermo, all'Allegato II, articolo 5, sono indicate le informazioni che il costruttore deve obbligatoriamente fornire insieme ai suoi prodotti ed il cui elenco dettagliato è riportato nella Tabella 1 del regolamento 813 e nella qua-

le, infatti, non compare alcuna indicazione circa la classe di efficienza energetica.

In sostanza, a parere di chi scrive, la situazione deve essere riassunta nei termini seguenti:

- per le caldaie a condensazione con potenza nominale minore o uguale a 70 kW è possibile ricavare, dalle informazioni fornite dal costruttore per l'etichetta energetica prevista dal Regolamento 811/2013, il valore della classe di efficienza energetica e, di conseguenza, valutare in quale dei tre casi possibili (zero detrazione, 50 % oppure 65 % di detrazione) si sia;
- per le caldaie a condensazione con potenza nominale maggiore di 70 kW e minore o uguale di 400 kW, non è possibile ricavare, dalle informazioni fornite dal costruttore, il valore della classe di efficienza energetica sia perché mancano i valori di riferimento della classificazione sia perché manca ogni indicazione di classe di efficienza energetica da parte del costruttore (che non è tenuto a fornirla); ne consegue che in tali casi, a parere di chi scrive, deve valere la detrazione generale del 65 %;
- per le caldaie a condensazione con potenza nominale maggiore di 400 kW non trova applicazione né il Regolamento 811/2013 (etichettatura energetica) né il Regolamento 813/2013 (progettazione ecocompatibile) e, dunque, la disposizione della legge di bilancio per il 2018 non può fare ad esse caldaie riferimento e, pertanto, deve ritenersi, a parere di chi scrive, valida sempre la detrazione al 65 %.

Come si vede l'UCAS, su questi aspetti, ha lavorato con grande impegno e la situazione presenta aspetti applicativi problematici quali:

- il fatto che il sito ENEA, al quale si deve

inviare la pratica per la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, applica il disposto della legge di bilancio in modo approssimativo, senza distinguere tra caldaie a condensazione con potenza minore o uguale di 70 kW, caldaie a condensazione con potenza maggiore di 70 kW e minore o uguale di 400 kW, caldaie a condensazione con potenza maggiore di 400 kW;

- il fatto che l'Agenzia delle Entrate nulla dice, nelle sue pur numerose guide e FAQ per i cittadini, su questo aspetto delle limitazioni e vincoli posti per le caldaie a condensazione;
- le difficoltà dei professionisti, che devono inviare le pratiche ad ENEA per conto dei loro committenti, e sono stretti nell'alternativa tra fare perdere detrazioni al committente (limitando al 50 % una detrazione che invece dovrebbe essere al 65 %) e l'ipotesi di multe e sanzioni nel caso si procedesse con una detrazione del 65 % che, successivamente, l'Agenzia delle Entrate ritenesse impropria.

L'attuale situazione si caratterizza da un lato come se il nostro Parlamento fosse pentito di avere, in anni recenti, semplificato la burocrazia delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico e, dall'altro, per una totale vocazione all'accettazione acritica di tutto ciò che arriva dalla UE, al punto di tentare di applicare le burocratiche regole del Regolamento 811/2013 anche al di fuori del campo di applicazione fissato dallo stesso regolamento europeo!

I primi sei mesi del 2018 sono ormai trascorsi: avremo qualche elemento di certezza entro la fine dell'anno?

Speriamo di sì ma dubitarne è più saggio.